

Roma, 5 aprile 2012

## Commento preliminare alle norme di rilevanza per i Comuni del d.l. 16 “Semplificazioni fiscali”

(emendamento Governo n. 1.900, approvato dal Senato il 4 aprile 2012)

### Sommario

1. Revisione dell’IMU recate dall’art. 4 d.l. 16/2012 (testo d.l. 201/2011 o d.lgs. 23/2011 a fronte) .....	2
2. Rideterminazione del FSR e dei trasferimenti statali.....	13
3. Altre norme ex d.l. 16 collegate all’IMU .....	14
4. Altri interventi sui tributi comunali .....	16
5. Patto di stabilità ed altri interventi di carattere finanziario.....	17

## 1. Revisione dell'IMU recate dall'art. 4 d.l. 16/2012 (testo d.l. 201/2011 o d.lgs. 23/2011 a fronte)

Articolo 13 decreto legge 201/2011	Testo coordinato emend. Governo 1.900	Sintesi	Commento
Art 13 co 1	1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli <i>articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> , in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.		
Art 13 co. 2	2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; <b>restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</b> . Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.	Aumento di gettito  Presupposto dell'IMU sperimentale	Vengono richiamati i presupposti d'imposta dell'ICI (d.lgs. 504, art. 2), in quanto definitori delle principali fattispecie, ma non esaustivi.  Il presupposto dell'IMU diventa pertanto il "possesso di immobili" anche per i casi non espressamente definiti dal d.lgs. 504.  Salvo interpretazioni più approfondite, entrano nel prelievo IMU i terreni incolti, già esclusi dall'ICI.
Art. 13, co. 3, seconda parte	3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell' <i>articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504</i> , e dei commi 4 e 5 del presente articolo. <b>La base imponibile è ridotta del 50 per cento salvo che per gli immobili classificati F2 che continuano ad avere rendita zero:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</li> <li>b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea</li> </ul>	Diminuzione di gettito	Riduzione 50% base imponibile per: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) fabbricati storici</li> <li>b) inagibili/inabitabili</li> </ul> Per gli storici si reintroduce in forma più blanda il beneficio ICI Per gli inagibili si tratta della stessa agevolazione ICI. La specificazione relativa ai fabbricati classificati in F2 "che continuano ad avere rendita zero" riguarda i "collabenti" secondo la terminologia catastale, che non sono suscettibili di autonoma capacità di produrre reddito e sembra orientata a

	<p><b>documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla meta` della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;</b></p>		<p>confermare l'esclusione dall'IMU di tale fattispecie.</p>
<p>Art. 13, co. 4</p>	<p>4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'<i>articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>, i seguenti moltiplicatori:</p> <p>a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;</p> <p>b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;</p> <p>b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;</p> <p>c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;</p> <p>d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;</p> <p>e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.</p>		
<p>Art. 13 co. 5</p>	<p>5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'<i>articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662</i>, un moltiplicatore pari a <b>135</b>. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.</p>	<p>Aumento di gettito</p>	<p>Il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile dei terreni agricoli non condotti direttamente è elevato da 130 a 135</p>

Art. 13, co 6	6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell' <i>articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446</i> , possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.		
Art. 13, co. 7	7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.		
Art. 13 co. 8	8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' <i>articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557</i> , convertito, con modificazioni, dalla <i>legge 26 febbraio 1994, n. 133</i> . I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. <b>Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata versata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante al pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.</b>	Nessun effetto (posposizione entrate in corso d'anno)  Previsione di aggiustamento delle aliquote su terreni e fabbricati rurali entro il 10 dic	Per i fabbricati rurali strumentali: - acconto per al 30% del dovuto annuo ad aliquota di base, da conguagliare interamente al momento del saldo; - pagamento a saldo unica soluzione per i casi di nuovo accatastamento ex procedura commi 14-bis/ter/quarter  La previsione di aggiustamento delle aliquote mediante DPCM ed "entro il 10 dicembre 2012" riguarda i fabbricati rurali strumentali ed "i terreni" (da intendersi "agricoli") ed è finalizzata ad assicurare che il gettito IMU effettivo non ecceda quello stimato dal MEF per tale settore. Sull'argomento, recenti notizie di stampa riportavano differenze molto rilevanti rispetto alle valutazioni delle associazioni di settore (tra 800 e 1.000 mln.€).
Art. 13 co.8-bis	8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;	Diminuzione di gettito	Reintroduce, in misura meno incisiva rispetto all'ICI, l'agevolazione rappresentata dal <b>calcolo dell'imposta per scaglioni dei terreni agricoli condotti direttamente</b> (abolito con l'IMU), nell'ambito di valori imponibili compresi tra 6 mila e 32 mila euro. Esenzione fino a valori paria a 6 mila euro.

	<b>c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000;</b>		
Art. 13, co. 9	9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.		
Art. 13 co.10	10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; <b>per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17.</b> L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.	Aumento di gettito	Per le abitazioni degli ATER/IACP regolarmente assegnate e delle coop.edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci: <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intero gettito spetta ai Comuni;</li> <li>- <b>il gettito non concorre alla differenza compensativa di cui al comma 17</b></li> </ul> <p><i>Questa modifica neutralizza le differenze di comportamento degli IACP-Ater in ordine al pagamento dell'imposta, anche ai fini della variazione compensativa ex co. 17.</i></p>

<p>Art. 13 co.11</p>	<p>11. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. <b>Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni siti sul proprio territorio e non si applica il comma 17.</b> La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.</p>	<p>Aumento di gettito (virtuale)</p>	<p>Gli immobili comunali ad uso non istituzionale e siti nel territorio del comune impositore non sono gravati dalla quota IMU riservata allo Stato e il relativo gettito (comunale) <b>non concorre al calcolo della differenza compensativa di cui al comma 17.</b></p> <p><i>Questa formulazione, pur confermando che nelle stime MEF dell'IMU era compresa la quota derivante da tali immobili, già esclusi dall'ICI, neutralizza gli effetti di gettito rispetto alle conseguenti variazioni di FSR e trasferimenti statali (co. 17).</i></p>
<p>Art. 13, co. 12</p>	<p>12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.</p>		
<p>Art. 13 co. 12 bis</p>	<p><b>"12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista dal presente articolo. La seconda rata è versata a saldo d'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet <a href="http://www.finanze.gov.it">www.finanze.gov.it</a>. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al FSR e ai trasferimenti</b></p>	<p>Pagamento 1° rata su base disciplina di legge</p> <p>Accertamento convenzionale provvisorio (stime IMU e FSR)</p>	<p>Il pagamento dell'acconto IMU avviene obbligatoriamente sulla base delle misure di legge (aliquote di base e detrazioni obbligatorie)</p> <p><b>La previsione e l'accertamento convenzionali delle stime MEF dell'IMU e di FSR / trasferimenti erariali che ne conseguono favoriscono l'impostazione dei bilanci in equilibrio a fronte delle forti differenze tra stime MEF e stime dei Comuni.</b></p> <p>Viene espressamente ripreso l'obbligo di</p>

	<p>erariali in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo in conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre 2012 si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e delle detrazione stabilita dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.</p>	<p>DPCM di revisione delle aliquote di base</p> <p>Proroga termini aliquote</p>	<p>revisione delle stime MEF alla luce dei dati di gettito, come da accordo CSC. Resta il rischio di mantenere l'incertezza circa la gestione del bilancio in corso d'anno ancora per molti mesi.</p> <p><b>Il Governo potrà rideterminare le aliquote di base e le detrazioni di legge via DPCM entro il 10 dicembre</b> sulla base del gettito dell'acconto e dell'esito dell'accatastamento dei fabbricati rurali, "per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto" per il 2012.</p> <p><i>Il termine del 10 dicembre sembra troppo avanzato per garantire l'efficacia delle eventuali variazioni ai fini del pagamento del saldo dell'IMU.</i></p> <p><b>I regolamenti e le aliquote IMU possono essere variati fino al 30 settembre 2012</b>, in considerazione della necessità di tener conto delle variazioni delle stime (e eventualmente della disciplina di base) conseguenti al versamento IMU in acconto.</p> <p><b>Dovrebbe essere inserita in coda al testo l'espressione "provvedendo alla conseguente variazione del bilancio di previsione"</b>, così da evitare ogni controversia sull'esigenza di una rideliberazione del bilancio stesso, con procedure e tempi di gran lunga più gravosi.</p>
<p>Art. 13 co. 12 ter</p>	<p><b>12-ter.</b> I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato</p>	<p><b>Obbligo di dichiarazione</b></p>	<p>Riempita la lacuna dell'assenza di obbligo in norma primaria. Mantenuto il dispositivo del modello unico informatico, in sostituzione della dichiarazione.</p> <p>Non trattata espressamente la questione della dichiarazione degli immobili delle Onlus-Enti religiosi che siano ritenuti esenti</p>

	<p>decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili posseduti al 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.</p>		<p>dai proprietari a norma della lettera i), art. 7, d.lgs. 504. La questione è tuttavia trattabile con il DM di cui all'9, co. 6 d.lgs. 23, che deve stabilire non solo le modalità e i modelli da utilizzare, ma anche "i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione".</p>
<p>Art. 13, co. 13</p>	<p>13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte le disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.</p>		
<p>Art. 13, co. 14, lett.a)</p>	<p>14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:</p> <p>a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, <b>ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano</b></p> <p>b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;</p> <p>c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4</p>	<p><b>Compensazione ICI per i Comuni delle RSS</b></p>	<p>Ripristinato il contributo compensativo del gettito ICI dell'abitazione principale per i territori RSS, erroneamente abolito con l'intero articolo 1 del d.l. 93/2008.</p>

	<p>dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;</p> <p>d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;</p> <p>d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.</p>		
Art. 13, co. 14-bis	<p>14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell' articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.</p>		
Art. 13, co. 14-ter	<p>14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell' articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.</p>		
Art. 13, co. 14-quater	<p>14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto</p>		

	1939, n. 1249, e successive modificazioni.		
Art. 13, co. 15	15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' <i>articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997</i> , e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' <i>articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997</i> .		
Art. 13, co. 16	16. All' <i>articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360</i> , le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All' <i>articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148</i> , le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.		

Art. 13, co. 17	17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell' <i>articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> , e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell' <i>articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011</i> , ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall' <i>articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i> , le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso <i>articolo 27</i> , a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro.		
Art. 13, co. 18	18. All' <i>articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> dopo le parole: "gettito di cui ai commi 1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonché, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4".		
Art. 13, co. 19	19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell' <i>articolo 2</i> , nonché dal comma 10 dell' <i>articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> .		
Art. 13, co. 19-bis	19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' <i>articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> , è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.		
Art. 13, co. 20	20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.		

Articolo 9 decreto legislativo 23/2011	Testo coordinato emend. Governo 1.900	Sintesi	Commento
Art 9 co. 8	8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. <b>Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati in comuni nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).</b>	Diminuzione di gettito	Esenzione dei fabbricati rurali strumentali "nei comuni classificati montani o parzialmente montani" (da fonte Istat 06/2011: 4.193 enti, per 20,5 mln. di abitanti)
Art 9 co 9	9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. <b>Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali gli immobili esenti dall'imposta municipale propria.</b>	Nessun effetto sull'IMU	Chiarimento espresso circa l'assoggettamento alle imposte sui redditi degli immobili esenti dall'IMU

## 2. Rideterminazione del FSR e dei trasferimenti statali

Articolo 4 d.l. 16/2012	Testo coordinato emend. Governo 1.900	Sintesi	Commento
art 4 co 5-sexies	<p><b>5-sexies.</b> La riduzione e il recupero previsti dall'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono incrementati di euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dall'anno 2013, in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria »;</p>	Rideterminazione del FSR	<p>In conseguenza delle variazioni indicate, l'emendamento dispone l'aumento del maggior gettito stimato IMU (quota Comune), da compensare ai sensi del comma 17, art. 13 d.l. 201 con una corrispondente riduzione dei trasferimenti / FSR destinati ai Comuni</p> <p>più 251,10 mln. per il 2012; più 180 per il biennio 2013-14</p> <p>i nuovi valori della compensazione ex comma 17 sono :</p> <p>per il 2012: da 1.627 a 1878,1 mln. € per il 2013: da 1.762,4 a 1942,4 mln. € per il 2014: da 2.162 a 2342 mln. €</p> <p><b>Le quantità aggiuntive, da ripartirsi tra i Comuni "in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria" sembrano doversi spiegare con l'esigenza di sostenere la copertura almeno parziale delle variazioni di gettito recate dal d.l. 16.</b> Variazioni che sembrano comportare una riduzione netta del gettito complessivo, parzialmente contenuta per la parte di spettanza comunale dalla integrale attribuzione della quota già statale proveniente da IACP-ATER e coop. edilizie a proprietà indivisa. <b>Tuttavia, la più precisa valutazione di tali nuove quantità non può prescindere dall'analisi della relazione tecnica alla nuova versione del provvedimento. Va in ogni caso osservato che non viene formalmente modificato il criterio compensativo di cui al comma 17, art. 13 del d.l. 201 e pertanto è necessario disporre del gettito stimato per ciascun Comune, alla luce delle modifiche introdotte, così da salvaguardare il predetto principio compensativo.</b></p>

### 3. Altre norme ex d.l. 16 collegate all'IMU

Articolo 4 decreto legge 16/2012	Testo coordinato emend. Governo 1.900	Sintesi	Commento
Art 4 co 5 bis	«5-bis. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) comma 1 dell'articolo 7 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 504, italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente sulla base della redditività dei terreni.	Contenimento della diminuzione di gettito da esenzione rurali strumentali montani di cui al nuovo art. 9, co.8, d.lgs. 23/2011. Effetto di aumento di gettito eventuale e futuro	Il comma 5-bis (d.l. 16, art. 4) permette per via amministrativa di limitare il campo di applicazione dell'esenzione di cui alla lettera h), art. 7, d.lgs.504/1992 (applicabile all'IMU), con criteri da definire, basati sull'altitudine "riportata nell'elenco dei comuni italiani" (ISTAT) ed "eventualmente" sulla redditività.
Art 4 co 5-ter	5-ter. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è abrogato	Nessun effetto	5-ter: Abrogazione esplicita delle agevolazioni per gli immobili storici ai fini delle imposte patrimoniali (in particolare l'ICI)
Art 4 co 5-quater	5-quater. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è abrogato	Nessun effetto	5-quater: Abrogazione esplicita delle agevolazioni per gli immobili storici per le imposte sui redditi. Non influente sull'IMU
Art 4 co 5-quinquies	5-quinquies. Per le cooperative di cui alla Sezione II del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le disposizioni di cui ai commi 36-bis e 36-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, si applicano a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011.	Nessun effetto	5-quinquies: norma su reddito cooperative. Non influente sull'IMU

<p>Art 4 co 5-septies</p>	<p><b>5- septies.</b> Al DPR 22 dicembre 1986 n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 37 comma 4-bis ultimo periodo dopo le parole "Burano" sono aggiunte le seguenti "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42,</p> <p>b) All'articolo 90 al comma 1 sono aggiunte le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, il reddito medio ordinario di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50% e non si applica comunque l'articolo 41";</li> <li>2. È aggiunto infine il seguente periodo " per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 25% risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare il reddito è determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione.</li> </ol> <p>c) All'articolo 144, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 10 del del d.lgs 22 gennaio 2004, n.42, il reddito medio annuo di cui all'articolo 37, comma 1, è ridotto del 50% e non si applica comunque l'articolo 41;</li> <li>2. Nell'ultimo periodo le parole "ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti "quarto e quinto periodo".</li> </ol>	<p>Nessun effetto sull'IMU</p>	<p>Norma di agevolazione della tassazione del reddito degli immobili storici, ai fini delle imposte dirette</p>
<p>Art 4 co 5-octies</p>	<p><b>5-octies.</b> Le disposizioni del comma 5-septies si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.</p>		

#### 4. Altri interventi sui tributi comunali

Articolo 4 decreto legge 16/2012	Testo coordinato emend. Governo 1.900	Sintesi	Commento
Art. 4, co.4	1. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al primo periodo, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «20 dicembre».	Pubblicazione deliberazione Add.le Irpef	<p>Il comma 8 dell'articolo 14 del d.lgs. 23/2011 stabilisce che <i>“le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico... a condizione che detta pubblicazione avvenga entro <b>il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.</b>”</i></p> <p>Quest'ultimo termine viene ora anticipato al 20 dicembre, allineandolo a quello già stabilito quale data ultima di pubblicazione sul sito del MEF delle deliberazioni di variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF <b>valide per l'anno successivo</b>, in modo che siano pienamente applicate fin dal calcolo dell'acconto IRPEF.</p> <p>Tale disposizione ha un effetto di semplificazione, senza altre conseguenze sostanziali sull'applicazione dell'addizionale.</p>

**Non sono comprese nell'emendamento governativo approvato dal Senato le norme più volte annunciate con riferimento alla disciplina delle imposte di soggiorno e di scopo. Non sono inoltre comprese diverse altre modifiche ed integrazioni richieste dall'Anci ed in parte concordate con il Governo (ved. emendamenti proposti da Anci al d.l. 16).**

## 5. Patto di stabilità ed altri interventi di carattere finanziario

Articolo 4 decreto legge 16/2012	Testo coordinato emend. Governo 1.900	Sintesi	Commento
Art 4 co 12-bis	<b>12-bis.</b> All'articolo 7, comma 2, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: "e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "la riduzione è ripartita nella misura di un terzo in ciascuno dei tre esercizi successivi all'inadempienza".	<b>Aumento sanzioni Patto</b>	Abolito il limite del 3% delle entrate correnti ai fini delle sanzioni per superamento dei vincoli del patto di stabilità. La sanzione ritorna ad essere quantificata in misura pari allo sfioramento registrato e si ripartisce sui tre esercizi successivi, in ragione di un terzo per ciascun esercizio.
Art 4 co 12-ter	<b>12-ter.</b> All'articolo 1, comma 142, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire le parole: "30 giugno" con le seguenti: "31 ottobre"	<b>Termini comunicazione Patto regionale</b>	Per il 2012 Le Regioni comunicano i dati relativi al Patto regionale entro il 31 ottobre (non entro il termine ordinario del 30 giugno).
Art. 12 co. 11- quater	<b>11-quater.</b> All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: "cessione pro soluto" sono inserite le seguenti: "o pro solvendo". La forma della cessione e la modalità della sua notificazione sono disciplinate, con l'adozione di forme semplificate, inclusa la via telematica, dal decreto previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183.		Si amplia la fattispecie già vigente nell'ordinamento della cessione del credito inserendo la possibilità che il credito sia ceduto <i>pro solvendo</i> , ciò vuol dire che il cedente, il creditore, resta garante finale del debito. L'operazione in questo caso è più vantaggiosa per l'istituto di credito che ha una maggiore garanzia.
Articolo 12 co. 11 - quinquies	<b>11-quinquies.</b> La disposizione di cui al comma 11-quater e le disposizioni ivi richiamate si applicano anche alle amministrazioni statali ed agli enti pubblici nazionali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.		Estensione alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali della possibilità di cui al precedente 11-quater
Articolo 12 co. 11 - sexies	<b>11-sexies.</b> All'articolo 35, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, alla lettera a), le parole "Le assegnazioni disposte		La disposizione prevede che anche i comuni possano utilizzare i residui perenti, nella misura di 1 miliardo di euro, per

	<p>con utilizzo" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota delle risorse del suddetto fondo speciale per la reiscrizione dei residui passivi di parte corrente, pari a 1.000 milioni di euro, è assegnata agli enti locali per il pagamento dei crediti di cui al presente comma. L'utilizzo", e le parole "al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "ai periodi precedenti."».</p>		<p>pagamenti di natura corrente.</p>
<p>Articolo 8 co. 1</p>	<p>All'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157 del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi"»</p>		<p>Norma sulla non deducibilità di costi in caso di collegamento con reati oggetto di procedimento penale. Ininfluenza ai fini dell'IMU</p>